

PROCEDURA DI DATA BREACH

Procedura da adottare in caso di violazione dei dati personali

Art. 4, 33, 34 del Regolamento UE 679/2016

Versione aggiornata al 5 NOVEMBRE 2018

Allegato 5 - Registro delle violazioni

Per ogni violazione di cui sia accertata l'esistenza, il personale individuato dal Centro Servizi Informatici (qualora la violazione riguardi dati contenuti in sistemi informatici centralizzati), gli esperti e referenti informatici di struttura (se presenti), il Responsabile di struttura o suo Referente compilano il "Registro delle violazioni", che riporta:

- numerazione progressiva della violazione;
- data di rilevazione;
- area/processo interessato dalla violazione;
- descrizione della violazione;
- categorie di interessati coinvolti;
- numero approssimativo di interessati coinvolti;
- categorie di dati personali coinvolti;
- numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- cause della violazione;
- conseguenze della violazione;
- contromisure adottate;
- necessità della notifica alla Autorità e data/ora della stessa, ove applicabile;
- necessità della comunicazione all'interessato e data/ora della stessa, ove applicabile.

Il registro delle violazioni deve essere continuamente aggiornato, consultabile dal Responsabile della Protezione dei dati e reso disponibile in caso di richieste del Garante.

Ad integrazione di quanto riportato nel registro, RPD raccoglie e conserva tutti i documenti relativi ad ogni violazione, compresi quelli inerenti le circostanze ad essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio. Tale documentazione è resa disponibile al Garante per le verifiche di competenza.